

REPERTORIO N. 27.606

RACCOLTA N. 14.484

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di luglio

03.07.2020

alle ore quindici e minuti dieci

In Torino, nel mio studio.

Innanzi a me **dottor ALESSIO PARADISO, Notaio** in Torino con studio in Piazza Solferino n. 6, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

E' PRESENTE

Tessera Chiesa Domenico, nato a Torino il 31 dicembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata "**SALES S.R.L.**" con sede in Rivoli, via Chivasso n.5, capitale sociale euro 747.000,00, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino 00481070019.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze e deliberazioni relative all'assemblea straordinaria di cui in appresso.

Al che io Notaio aderendo dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza il comparente e preliminarmente constatata e dà atto che:

- l'odierna assemblea non è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto, ma risulta totalitaria per quanto infra;

- è presente l'intero capitale sociale e precisamente:

Tessera Chiesa Emilio per euro 448.150,00 (quattrocentoquarantottomilacentocinquanta virgola zero zero);

Tessera Chiesa Domenico titolare per euro 186.800,00 (centotantaseimilaottocento virgola zero zero);

Tessera Chiesa Laura per euro 74.700,00 (settantaquattromilasettecento virgola zero zero),

Martina Rosa Maria per euro 37.350,00 (trentasettemilatrecentocinquanta virgola zero zero);

- è presente l'amministratore unico in persona dello stesso comparente (amministratore unico),

- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati e edotti sugli argomenti posti all'infrascritto ordine del giorno e nessuno si oppone alla discussione;

- pertanto l'odierna assemblea risulta validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Trasformazione da S.R.L. a S.R.L. Benefit e approvazione del nuovo Statuto Sociale.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea, e trattando dell'ordine del giorno propone:

* * * la trasformazione della società nella forma di società

a responsabilità limitata benefit, che sarà disciplinata dallo statuto che è stato già consegnato ai soci, che dichiarano di ben conoscerlo.

A questo punto l'assemblea, dopo discussione, all'unanimità per appello nominale

DELIBERA

- di accettare integralmente la proposta del presidente nei termini sopra esposti,

- di dare il più ampio mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione della superiore delibera.

Giusta la deliberata trasformazione

la società assume la denominazione "**Sales S.r.l. Società benefit**" siglabile "**Sales S.r.l.**", e sarà disciplinata dal documento contenente le norme relative al funzionamento della società (statuto) che si allega al presente atto segnato di lettera "A", omessa lettura per dispensa dal comparente.

Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri e degli annotamenti catastali, il Presidente dichiara che la società è proprietaria dei seguenti immobile e beni mobili registrati, e precisamente:

1) immobile sito in Comune di Rivoli, via C. Ferrero n. 86, allibrato al C.E.U. al foglio 23 numero 436, via C. Ferrero n. 86, p. T-1, cat. D/7 con la R.C. 19.250,00;

2) automezzi:

a) autocarro per trasporto di cose - uso proprio

tipo: AUTOMOBILES CITROEN FR8HZC

TARGA DS233LH

TELAIO N. VF7FR8HZC29189823

KW. 50,00

b) autovettura per trasporto di persone - uso proprio

tipo: CITROEN R WRHHA

TARGA ET329DD

TELAIO N. VF7RWRHHADL512828

KW. 120

c) autovettura per trasporto di persone - uso proprio

tipo: TOYOTA ZE1HE (EU,M ZWE211H ZWE211L - DHXNBW

TARGA FZ159DV

TELAIO N. SB1K93BE90E064800

KW. 72

d) autovettura per trasporto di persone - uso proprio

tipo: TESLA 003 E3D BB1N

TARGA FV990TL

TELAIO N. 5YJ3E7EB0KF238629

KW. 153.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il comparente ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., presta il proprio consenso al tratta-

mento dati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che l'approva.

Consta di due fogli di cui occupa quattro pagine e la quinta fin qui.

Sottoscritto alle ore quindici e minuti trentacinque

DOMENICO TESSERA CHIESA

ALESSIO PARADISO notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 27.606/14.484

STATUTO DELLA SOCIETÀ SALES S.R.L.

TITOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1. DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Sales S.r.l. Società benefit" siglabile "Sales S.r.l.".

La denominazione sociale può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini e/o interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2. SEDE

La società ha sede in Rivoli (TO) .

Nelle forme di legge potranno essere aperte o sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, depositi, dipendenze, stabilimenti e negozi sia in Italia che all'estero.

Articolo 3. OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività:

- la lavorazione, la fabbricazione ed il commercio, all'ingrosso o al dettaglio e anche attraverso il commercio elettronico, di etichette, di buste e sacchetti e shoppers in genere, di blocchi e ricambi per appunti, nonché il commercio di quanto inerente la carta e affini in ottica di sostenibilità ambientale;
- la progettazione, la lavorazione, la fabbricazione ed il commercio, all'ingrosso o al dettaglio e anche attraverso il commercio elettronico, di prodotti e accessori per imballaggio e confezionamento di prodotti, ivi incluse le attività di assemblaggio, riempimento e confezionamento guidati da principi di sostenibilità;
- l'assunzione e l'esercizio di contratti di commissione, di agenzia, di rappresentanza, di concessione per il commercio di etichette, buste e sacchetti in genere, blocchi e ricambi per appunti, carta e affini;
- la fabbricazione ed il commercio, all'ingrosso o al dettaglio e anche attraverso il commercio elettronico, di prodotti grafici e cartotecnici in genere guidati da principi di sostenibilità;
- la fabbricazione ed il commercio, all'ingrosso o al dettaglio e anche attraverso il commercio elettronico, di macchinari per la produzione ed applicazione dei prodotti di cui sopra;
- la prestazione di servizi amministrativi e contabili a favore di imprese.

La Società, inoltre, persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- promozione e diffusione di modelli e sistemi economici sostenibili e trasparenti nei confronti di ambiente, persone, comunità e territorio altri portatori di interesse, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori;
- introduzione di processi aziendali e modelli di innovazione sostenibili nelle imprese e nelle associazioni di categoria, finalizzati alla trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione e consumo, che tendano alla rigenerazione dei sistemi naturali e sociali, ivi compresa l'economia circolare;
- collaborazione e sinergia con istituzioni, organizzazioni non profit o enti e fondazioni il cui scopo sia allineato a quello della Società, contribuendo al suo sviluppo e all'amplificazione dell'impatto positivo del suo operato.

la Società si impegna nello svolgimento delle attività suddette:

- a non causare danni ecologici;
- ad applicare metodi e modelli finalizzati alla riduzione dello spreco e alla sostenibilità ambientale;
- a generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.

La Società considera prioritari gli investimenti in ricerca e innovazione, finalizzati all'individuazione di soluzioni efficaci alle principali sfide ambientali e al soddisfacimento dei bisogni umani delle persone coinvolte nell'attività aziendale, creando le condizioni ideali per incrementare il valore del capitale umano.

La società può compiere tutto quanto occorrente ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così, tra l'altro:

- l'esercizio, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e non a fini di collocamento, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società od enti al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale; il finanziamento ed il coordinamento amministrativo, commerciale, tecnico e finanziario delle società od enti in cui partecipa;
- l'assunzione di mutui passivi, eventualmente rilasciando garanzie reali e la concessione di garanzie, avalli e fidejussioni nell'interesse proprio e di terzi;
- il compimento di tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione dell'oggetto sociale, con espressa esclusione dell'attività bancaria, delle attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, quelle di cui al D. Lgs. 58/1998, l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4. DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammonta ad euro 747.000,00 (settecentoquarantasettemilasettecento e zero centesimi).

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi.

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi reputati convenienti dallo stesso. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

E' consentito al socio sostituire l'eventuale polizza di assicurazione o fidejussione bancaria, di cui all'art. 2464, comma 6, c.c., con il versamento presso la società a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro, e tale deposito sarà non fruttifero di interessi.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 6. PARTECIPAZIONI SOCIALI E LIBRO DEI SOCI

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale e sono liberamente divisibili.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 del presente statuto.

La società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci, il loro domicilio o sede legale, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni.

A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro dei soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge.

Articolo 7. DIRITTO DI PRELAZIONE

Le partecipazioni non potranno essere sottoposte convenzionalmente a pegno né venire costituite convenzionalmente in garanzia di altro genere.

Le partecipazioni e i diritti relativi alle partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

Le partecipazioni e i diritti relativi alle partecipazioni sono inoltre liberamente trasferibili per atto tra vivi con il consenso scritto di tutti i soci, consenso che deve risultare dal, o essere annotato nel, libro dei soci.

In mancanza del consenso di cui al precedente paragrafo le partecipazioni ed i diritti relativi alle partecipazioni, che in tale caso possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso e a fronte di un corrispettivo in denaro, sono vincolati in favore degli altri soci ad un diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità ed i termini che seguono.

a) Il socio (il SOCIO OFFERENTE) che intende cedere, in tutto o in parte, la partecipazione a lui intestata o diritti relativi alla partecipazione (collettivamente la PARTECIPAZIONE), dovrà farne preventiva offerta in prelazione a tutti gli altri soci (l'OFFERTA), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma spedito all'indirizzo di ciascun socio risultante dal Libro dei soci, indicando la PARTECIPAZIONE che intende cedere, il prezzo offerto, le modalità di pagamento, i principali termini e condizioni pattuiti e le complete generalità di chi intende acquistare.

b) Ciascun socio avrà diritto di esercitare la prelazione ai termini ed alle condizioni tutte dell'OFFERTA. Per esercitare il diritto di prelazione ciascun socio dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo di telegramma spediti, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera o telegramma (OFFERTA) di cui al precedente punto a).

La raccomandata o il telegramma dovranno essere spediti all'indirizzo del SOCIO OFFERENTE come risultante dal libro soci alla data di spedizione della lettera o telegramma di cui al precedente punto a).

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la PARTECIPAZIONE offerta verrà ripartita in proporzione della partecipazione da ciascun socio posseduta.

In ogni caso la prelazione avrà valore solo se esercitata, da uno o più soci, per l'intera PARTECIPAZIONE offerta in prelazione.

- c) Decorso dieci giorni dalla scadenza del termine del trentesimo giorno di cui al precedente punto b) senza che il SOCIO OFFERENTE abbia ricevuto dagli altri soci la comunicazione di cui al precedente punto b), tale socio è libero di cedere o comunque trasferire al cessionario indicato nell'OFFERTA la PARTECIPAZIONE a Lui intestata ad un prezzo non inferiore ed a termini e condizioni non meno favorevoli del prezzo e dei termini e condizioni indicati nell'OFFERTA.

In qualsiasi caso il trasferimento della PARTECIPAZIONE dovrà avere luogo entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine del decimo giorno di cui al precedente paragrafo del presente punto c). Decorso tale termine, per il trasferimento della PARTECIPAZIONE dovrà essere riformulata l'OFFERTA secondo la procedura sopra descritta.

- d) Nessun socio potrà, salvo preventivo consenso scritto di tutti i soci, costituire o lasciare che vengano costituiti vincoli o altri gravami, concedere opzioni o altri diritti, ovvero disporre di qualsiasi interessenza, su tutte o parte della partecipazione da esso posseduta e qualsiasi persona a cui favore sia stato costituito o sia stato consentito di costituire vincoli o altri gravami o alla quale siano state concesse tali opzioni o altri diritti o a cui favore sia stata disposta tale interessenza sarà soggetto e vincolato agli stessi limiti e disposizioni contenute nel presente articolo.

- e) Il diritto di prelazione previsto dal presente articolo non si applica alla vendita delle partecipazioni posta in essere - in conseguenza dell'escussione di un diritto di pegno effettuata ai sensi delle disposizioni di legge, o contrattuali, rilevanti - da una persona che vanti un pegno sulle partecipazioni.

Tutti i termini di cui al presente articolo resteranno sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre.

I trasferimenti di partecipazioni o di diritti relativi alle partecipazioni per atto tra vivi e comunque tutti gli atti eventualmente posti in essere nell'inosservanza totale o parziale delle condizioni e dei termini di cui al presente articolo saranno privi di effetti verso la società.

Articolo 8. FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI

Nei limiti di legge, i soci potranno sopperire alle necessità finanziarie della società sia mediante finanziamenti, fruttiferi o non fruttiferi di interessi, che mediante versamenti in conto capitale.

Gli eventuali versamenti eseguiti dai soci in conto capitale, su base individuale ed anche in assenza di formale decisione dei soci, al fine di dotare la società di maggiori mezzi propri, ove non diversamente convenuto concorreranno a formare una riserva facoltativa denominata versamenti dei soci in conto capitale.

Articolo 9. TITOLI DI DEBITO

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

Articolo 10. RECESSO DEI SOCI

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata a.r. spedita alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa, ovvero, se la specifica causa non consiste in una deliberazione, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Articolo 11. ESCLUSIONE DEI SOCI

Non vi sono cause di esclusione dei soci.

Articolo 12. LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nei casi di recesso di un socio, la sua partecipazione sarà rimborsata allo stesso o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, a valori correnti e tenendo conto anche dell'eventuale avviamento positivo o negativo, con riferimento alla data di ricevimento da parte della società della dichiarazione di recesso, nonché del risultato della gestione maturato nella frazione d'esercizio.

In caso di disaccordo del socio sulla valutazione formulata dall'organo amministrativo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato (a) di comune accordo dalla società e dal socio (o dai suoi eredi) ovvero, in caso di disaccordo, (b) dal Tribunale nella cui circoscrizione vi è la sede della società su istanza della parte più diligente. Le spese per tale ulteriore valutazione sono a carico della società e del socio in parti uguali. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

TITOLO III – DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13. DECISIONI DEI SOCI E QUORUM

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ovvero, consentendolo la legge ed il presente statuto, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Devono essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci afferenti:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo, ivi incluso il presente statuto;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- c) la riduzione del capitale per perdite;
- d) la nomina e la revoca degli Amministratori e la scelta della tipologia di

organo amministrativo;

- e) la nomina del Collegio Sindacale;
- f) le decisioni afferenti la scissione e la trasformazione della società;
- g) le decisioni afferenti la fusione della società tranne che per i casi in cui la competenza ad assumere la decisione è demandata all'organo amministrativo;
- h) la messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori, la revoca dello stato di liquidazione;
- i) la decisione di modificare o sopprimere eventuali diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c.;
- j) le altre decisioni per le quali la legge od il presente statuto richiedono la deliberazione assembleare.

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere eventuali diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Nel caso le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, per l'approvazione della decisione è necessario che alla società pervengano manifestazioni favorevoli di voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno o necessario: i) dall'Amministratore Unico, ovvero ii) dal Consiglio di Amministrazione, ovvero iii) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero iv) dal Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato, a cura dei soggetti prima elencati (o persona da questi delegata), ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci.

Le assemblee sono convocate mediante avviso comunicato ai destinatari di cui sopra con lettera raccomandata consegnata alle poste o a mano almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, l'eventuale possibilità di audio e/o video collegamento e l'eventuale possibilità di esprimere il voto per corrispondenza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per la prima convocazione.

Le assemblee possono essere convocate nel comune dove ha sede la società, ovvero altrove purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 15. PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI E DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di partecipare alle decisioni coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un mandatario, anche non socio, con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372 c.c. ad esclusione di quanto previsto al quinto comma di tale articolo.

L'assemblea dei soci, qualora ciò sia previsto dall'organo amministrativo per tale assemblea, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, dovendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, ove occorrente;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c. ovvero per il caso di collegamento individuale) gli eventuali luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata indicata nell'avviso di convocazione presso cui siano affluiti soggetti aventi diritto di intervenire, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata e non sia possibile ripristinarlo in tempo utile, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 16. PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci, designato con il voto della maggioranza dei presenti. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio designato dal presidente medesimo. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiara-

zioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto con atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

In particolare, al Presidente dell'assemblea, che può farsi assistere da persone all'uopo incaricate, spetta:

- (i) l'identificazione di ciascun socio e la decisione sulla legittimazione degli stessi ad intervenire in assemblea;
- (ii) la verifica della regolarità delle deleghe;
- (iii) la verifica della valida costituzione dell'assemblea;
- (iv) la decisione circa l'assistenza di estranei all'assemblea;
- (v) la direzione dei lavori dell'assemblea;
- (vi) la decisione sul diritto di ciascun intervenuto di partecipare al voto;
- (vii) la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Con decisione dei soci può essere approvato l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 17. MODALITÀ DI VOTO

Non è ammesso il voto segreto. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

E' ammesso il voto per corrispondenza nei soli casi in cui ciò, su decisione dell'organo amministrativo, sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci aventi diritto di intervenire che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- b) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto predisposta a cura dell'organo amministrativo;
- c) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- d) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- e) per il caso di modifica o integrazione delle proposte di delibera sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro socio;
- f) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Articolo 18. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, ai sensi di legge e del presente statuto, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli Amministratori e Sindaci siano preventivamente informati della decisione da assumere;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società;
- d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli Amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel documento predisposto per tale procedura decisionale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta, e tempestivamente comunicate per iscritto, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, nonché agli Amministratori ed ai Sindaci.

Tutti i documenti trasmessi alla società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati a cura della società.

L'organo amministrativo può stabilire, con apposito regolamento, le modalità per la manifestazione del consenso ovvero per la consultazione dei soci; detto regolamento deve essere tempestivamente trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Articolo 19. ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci assunta in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20. DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori possono essere non soci e, salvo contraria decisione dei soci all'atto della nomina, non sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli Amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Ove sia nominato un Consiglio di Amministrazione formato da due Amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza

indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori, tutti gli Amministratori decadono dalla carica senza che ciò dia diritto a risarcimento alcuno ed i soci provvedono con urgenza alla nomina del nuovo organo amministrativo della società; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli Amministratori in dipendenza di quanto sopra ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In qualunque caso di revoca degli Amministratori, anche in assenza di giusta causa, agli stessi non spetta risarcimento alcuno.

Articolo 21. COMPETENZE E POTERI

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge ovvero dal presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.

Articolo 22. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

I compensi spettanti agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sono stabiliti dai soci.

In assenza di formale decisione dei soci, deliberante il compenso spettante agli Amministratori, il mandato agli Amministratori, anche se investiti di particolari cariche, deve ritenersi non oneroso.

Articolo 23. PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci contestualmente alla decisione di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare la nomina di un Vice Presidente e/o di un Segretario, questo ultimo potendo anche essere estraneo al Consiglio.

Articolo 24. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione, qualora esista, si riunisce ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta al Presidente stesso richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, dal Vice Presidente ovvero dal o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, o da almeno due Consiglieri, ovvero dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio/video conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che ove occorrente sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove

pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura del relativo verbale.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ovvero su sua delega, dal Vice Presidente od in subordine da uno degli Amministratori, con lettera raccomandata consegnata alle poste o a mano almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con telegramma, telefax o email, spediti almeno tre giorni prima della riunione e, in caso d'urgenza, con telegramma, telefax o email, spediti almeno un giorno prima della riunione, inviati al domicilio (ovvero al recapito telefax o elettronico) come risultante alla società, degli Amministratori e dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 25. DELIBERE DEL CONSIGLIO E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, ove nominato, o dall'Amministratore Delegato intervenuto più anziano in età, ovvero in ulteriore subordine dall'Amministratore intervenuto più anziano di età.

Chi presiede la riunione dirige e coordina i lavori del Consiglio, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e proclama i risultati delle deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Nel computo degli aventi diritto di voto non si tiene conto degli Amministratori che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2475-ter c.c., si astengono dalla votazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e tutti i Sindaci siano preventivamente informati della decisione da assumere;
- b) dai documenti sottoscritti dagli Amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società;
- d) sia concesso a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco di richiedere l'assunzione della deliberazione in adunanza collegiale.

Nel caso le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, per l'approvazione della decisione è necessario che alla società pervengano manifestazioni favorevoli di voto della maggioranza degli Amministratori in carica, senza tenere conto nel computo del quorum deliberativo degli Amministratori che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2475-ter c.c., si astengono dalla votazione.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel documento predisposto per tale procedura deci-

sionale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta, e tempestivamente comunicate per iscritto, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

L'organo amministrativo può stabilire, con apposito regolamento, le modalità per la manifestazione del consenso ovvero per la consultazione degli Amministratori; detto regolamento deve essere tempestivamente trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 26. DELEGA DI POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. La carica di Presidente e di Vice Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Non possono essere delegate quelle attribuzioni che per legge o per statuto spettano inderogabilmente al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento revocare la delega delle proprie attribuzioni senza che ciò dia diritto a risarcimento alcuno.

Articolo 27. NORMA DI RINVIO PER IL CONSIGLIO

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società per azioni, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 2391 e seguenti del Codice Civile. Non si applica inoltre l'obbligo degli organi delegati di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale previsto dal quinto comma dell'art. 2381 c.c.

Articolo 28. DIRETTORI E PROCURATORI

L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione possono nominare e revocare direttori generali e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri.

Articolo 29. POTERI DI RAPPRESENTANZA

La firma ed i poteri di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, a seconda dei casi: (a) all'Amministratore Unico; (b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, in tal caso la firma del Vice Presidente facendo fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente; (c) nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e disgiuntamente tra loro, agli Amministratori Delegati. Agli Amministratori di cui alle lettere (b) e (c) che precedono spettano, disgiuntamente tra loro, anche i poteri per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 29. -BIS DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 Oggetto Sociale. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del

beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA) o sue future evoluzioni.

TITOLO V – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Articolo 30. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto opportuno dai soci, l'Organo di Controllo e/o il Revisore da intendersi in forma individuale o societaria, sono nominati dai soci secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 C.C..

La società, in alternativa all'Organo di Controllo monocratico, ha facoltà di nominare un organo di controllo collegiale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e il Revisore sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito dalla legge in materia di società per azioni, salvo che la legge disponga diversamente.

L'incarico di revisione legale dei conti, sussistendo le condizioni di legge, può essere affidato con decisione dei soci all'Organo di Controllo, sia in forma monocratica sia in forma collegiale.

In alternativa, l'attività di revisione legale dei conti può essere conferita con decisione dei soci ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante all'Organo di Controllo e/o al Revisore per tutta la durata del loro mandato e, nel caso di composizione collegiale dell'Organo di Controllo, alla designazione del presidente.

Le decisioni dell'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, devono essere trascritte nell'apposito libro del Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale possono svolgersi anche a mezzo di audio e/o video conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che ove occorrente sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale (Organo di Controllo) si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

I Sindaci hanno diritto, in aggiunta al compenso agli stessi spettante, al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, ivi incluse quelle sostenute per la partecipazione alle riunioni del Collegio, ai consigli di amministrazione ed alle assemblee.

I riferimenti al Collegio Sindacale (ed ai Sindaci) contenuti nel presente statuto si intendono effettuati per il solo caso che l'Organo di Controllo sia stato nominato e devono intendersi effettuati al Sindaco Unico in caso di nomina di un Organo di Controllo monocratico. Tutte le comunicazioni al Collegio Sindacale previste dal presente statuto devono essere fatte ai soli Sin-

daci effettivi ovvero al Sindaco Unico.

TITOLO VI – BILANCIO ED UTILI

Articolo 31. BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci salvo diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data da cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società ed imputati a riserva straordinaria.

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 32. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La liquidazione della società avrà luogo nei casi previsti dalla legge, secondo le decisioni dei soci e con l'osservanza delle norme di legge.

In caso di liquidazione, con decisione dei soci saranno nominati uno o più liquidatori determinandone i poteri.

La ripartizione del patrimonio sociale fra i soci, ad estinzione avvenuta di tutte le passività sociali, potrà avvenire anche con il criterio della divisione dei beni ai sensi dell'articolo 2283 c.c.

Articolo 33. FORO COMPETENTE

Foro competente in esclusiva per ogni controversia (riguardante la società ed i rapporti sociali in genere è quello del luogo nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della società.

Articolo 34. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulta dal libro dei soci.

Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, comunicare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 35. CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia, quali le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

DOMENICO TESSERA CHIESA

ALESSIO PARADISO

Registrato a Torino DP II il 8/7/2020 al n. 25745 - Io

sottoscritto Alessio Paradiso, in qualità di Notaio, dichiara ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05 che la copia dell'atto di verbale di assemblea e statuto, è conforme all'originale. Torino, 9/7/2020.